

Tutto quanto sopra esposto trova applicazione anche laddove i progetti di bonifica o messa in sicurezza permanente vengano approvati in un momento successivo alla prestazione delle garanzie di cui al presente decreto, di cui il gestore potrà richiedere conseguentemente la sospensione contestualmente alla prestazione delle garanzie ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006.

In presenza di progetti di messa in sicurezza operativa, gli importi delle garanzie finanziarie da prestare ai sensi del presente decreto sono ridotti proporzionalmente al valore della garanzia prestata ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, in relazione all'intervento di messa in sicurezza operativa previsto. Tale riduzione, in ogni caso, non potrà eccedere il 30% della garanzia finanziaria altrimenti calcolata ai sensi del presente decreto.

2. Criteri di calcolo commisurati ai quantitativi di sostanze.

L'importo delle garanzie finanziarie è generalmente commisurato alla quantità di sostanze pericolose pertinenti all'esercizio di ciascuna categoria di attività condotta nell'installazione, determinate in condizioni corrispondenti alla massima capacità produttiva.

A tal fine per l'intera installazione vanno computati per ogni classe di pericolosità (coerentemente con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 272 del 13 novembre 2014, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) i relativi quantitativi massimi di sostanze Q_i usati, prodotti e rilasciati dall'installazione, nel corso di un anno. In caso di trasformazione di materie prime pericolose in prodotti, scarichi o emissioni pericolosi, le quantità sono conteggiate una sola volta, a condizione di fare riferimento alla classe di pericolosità più penalizzante tra quelle attribuite. Con tali dati l'importo delle garanzie sono determinate applicando la seguente formula.

$$\text{Garanzia [euro]} = Q_1 \times CU_1 + Q_2 \times CU_2 + Q_3 \times CU_3 + Q_4 \times CU_4$$

dove CU_i è il coefficiente unitario espresso in euro su tonnellata (o a metro cubo, se tale unità, a giudizio del gestore, è più adeguata alla misura delle quantità di sostanza) di sostanza pericolosa pertinente di una determinata classe di pericolosità gestita annualmente, il cui valore è indicativamente riportato nella seguente tabella, ferme restando le definitive valutazioni dell'Autorità competente nell'esame dei singoli casi concreti.

Classe*	Indicazione di pericolo (regolamento (CE) n. 1272/2008)	Quantitativi Mg (o m ³)	CU €/Mg (o €/m ³)
1	H350, H350(i), H351, H340, H341	Q_1	$CU_1 = 8$
2	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361(de), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411 R54, R55, R56, R57	Q_2	$CU_2 = 4$
3	H301, H311, H331, H370, H371, H372	Q_3	$CU_3 = 2$
4	H302, H312, H332, H412, H413, R58	Q_4	$CU_4 = 1$
* 1. Sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette) 2. Sostanze letali, sostanze pericolose per fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente 3. Sostanze tossiche per l'uomo 4. Sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente			

Per impianti nuovi la determinazione dei quantitativi massimi di sostanze gestite annualmente fa riferimento ad un esercizio continuativo alle condizioni di massima capacità produttiva, tenendo conto di eventuali limiti tecnologici o legali.

Per impianti in funzione da almeno 5 anni nell'assetto attuale e nel caso di installazioni con lavorazioni stagionali o comunque discontinue, la determinazione dei quantitativi massimi di sostanze gestite annualmente può invece fare riferimento ai dati medi storici rilevati in un periodo significativo.

3. Criteri di calcolo commisurati alle estensione delle aree interessate.

I criteri di cui al capitolo 2 forniscono indicazioni su valori della garanzia da richiedere con riferimento ad installazioni che interessano le porzioni di territorio minime necessarie alla collocazione degli impianti. Va peraltro tenuto conto che installazioni che distribuiscono su porzioni di territorio ampie le proprie attività possono corrispondentemente contaminare aree più vaste e quindi richiedere maggiori risorse per il ripristino alle condizioni della relazione di riferimento. A tal fine per installazioni molto estese i valori della garanzia posti a riferimento nel capitolo 2 possono essere sostituiti con i valori per ettaro (o sua frazione) di estensione del territorio interessato riportati nella seguente tabella per ciascuna categoria di attività condotta nell'installazione. Si noti che tali valori andrebbero sommati per tutte le categorie presenti per determinare gli importi della garanzia da confrontare con quelli di cui al capitolo 2 e conseguentemente da porre a riferimento (invece di quelli di cui al capitolo 2) nel caso di installazioni molto estese, ferme restando anche in questo caso le definitive valutazioni dell'Autorità competente nell'esame dei singoli casi concreti.

